



REGOLAMENTO DI PARCHEGGIO

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO EX ARTICOLI 1336 E 1341 CODICE CIVILE RELATIVE ALLE AREE SOGGETTE A PAGAMENTO CON PARCOMETRO

In vigore dal 8 Luglio 2019

1. Le presenti condizioni generali di contratto regolano il rapporto contrattuale di natura privatistica tra utente e gestore del servizio di parcheggio Gaia srl P.IVA 02122710813 con sede in Alcamo Via Allegrezza 2, PEC: gaia@pecaruba.it
2. Oggetto del presente contratto è la messa a disposizione da parte di Gaia srl di un posto auto nelle aree gestite da Gaia srl dietro pagamento di un corrispettivo. Deposito e custodia del veicolo e degli oggetti in esso contenuti NON sono oggetto di questo contratto.
Con la sosta del veicolo nelle aree a pagamento gestite da Gaia srl l'utente conclude un contratto di parcheggio regolato dalle presenti condizioni generali di contratto predisposte come offerta al pubblico ex art. 1336 codice civile.
3. Tutte le aree delimitate dagli stalli di colore blu sono soggette a pagamento con tariffa oraria che deve essere obbligatoriamente pre-pagata al momento dell'inizio della sosta.
Le tariffe e le fasce orarie di pagamento sono esposte sulla segnaletica verticale.
4. Il ticket della sosta deve essere ritirato presso il parcometro ed esposto in modo ben visibile sul cruscotto della vettura. La mancata esposizione del ticket o l'esposizione in modo da non consentirne la lettura faranno ritenere che la sosta non sia stata pagata.
5. In caso di pagamento parziale della sosta - vale a dire in caso di ticket scaduto - sarà applicata una penale contrattuale di € 5,00; in caso di mancato pagamento della sosta sarà applicata una penale contrattuale di € 5,00 per ogni giornata di sosta. In entrambi i casi le penali applicate si intendono comprensive del rimborso delle spese sostenute per l'accertamento dell'evasione tariffaria e sono applicate anche sulla base dell'art. 17 comma 132 della Legge 127 del 15.05.1997 (c.d. "Legge Bassanini bis") che prevede che i gestori possano comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e delle penali.
6. Il pagamento della penale di € 5,00 potrà essere effettuato direttamente al parcometro, il ticket dell'avvenuto pagamento dovrà essere consegnato all'ausiliare del traffico.
7. Il pagamento della penale contrattuale successivo ai 2 giorni dalla violazione comporterà l'addebito di ulteriori € 5,00 più le spese d'istruttoria, tale pagamento può essere eseguito con carta di credito/debito seguendo le indicazioni riportate sul sito www.gaiaparking.it
8. Nel caso ricorrano i presupposti per l'applicazione della penale contrattuale, Gaia srl invierà a Poste Italiane i dati per la elaborazione e successiva spedizione dei primi solleciti di pagamento entro 90 giorni dalla violazione. L'omesso rispetto di tale procedura determinerà la decadenza di Gaia srl dal diritto di riscuotere la penale contrattuale e le ulteriori somme dovute. In caso di omesso pagamento, Gaia srl si riserva di incaricare un legale che invierà una lettera raccomandata di diffida con un costo ulteriore a titolo di contributo spese legali.
9. In caso di mancato pagamento delle somme di cui ai precedenti articoli 5,7 e 8, nonostante l'invio di formale lettera di diffida di cui al precedente articolo 8, Gaia srl potrà agire giudizialmente in conformità a quanto previsto dal codice civile.
10. Fermi il diritto di difesa e i rimedi, anche giurisdizionali, previsti dall'ordinamento a sua tutela, l'utente, per qualsiasi chiarimento, informazione o reclamo, potrà rivolgersi tramite e-mail: isoladellefemmine@gaiaparking.it.



AVVERTENZE:

Gli operatori addetti alla emissione delle penali contrattuali per violazione delle presenti condizioni generali di contratto agiscono come soggetti privati e non in qualità di “ausiliari del traffico”. Le penali contrattuali non costituiscono quindi sanzioni amministrative e non sono soggette alla disciplina prevista dal Codice della Strada.

Si segnala inoltre che il pagamento della penale contrattuale non preclude l'accertamento dell'eventuale illecito amministrativo per violazione del codice della strada da parte delle competenti autorità, anche tramite “ausiliari del traffico”, con l'applicazione della prevista sanzione amministrativa.